

Petizione n. 1761 di Giuseppina Onotri, da Roma, e numerosissimi altri cittadini, che chiedono provvedimenti legislativi e risorse dedicate alla riforma della medicina generale. (Esame, ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della petizione in oggetto.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, ricorda che il diritto di petizione, garantito dall'articolo 50 della Costituzione, consiste nella richiesta da parte di un certo numero di cittadini di provvedimenti legislativi al Parlamento, ovvero per esporre comuni necessità. Tale diritto rappresenta uno strumento di sollecitazione nei confronti dell'attività legislativa e di indirizzo politico del Parlamento. Rammenta inoltre che la petizione può essere esercitata da tutti i cittadini, sia individualmente sia collettivamente, senza limiti di numero, e non richiede particolari formalità, eccetto l'autenticazione della firma del proponente. Segnala che il Regolamento della Camera dei deputati prevede che le petizioni siano esaminate dalle Commissioni competenti e che l'esame possa concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo oppure con una decisione di abbinamento ad un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), relatore, illustra la petizione in esame (vedi allegato 2), facendo presente che essa è stata presentata da professionisti sanitari e da numerosi cittadini per esporre comuni necessità concernenti la situazione di crisi della medicina generale italiana e chiedere l'adozione di provvedimenti legislativi e finanziari per contrastarla.

Segnala, in particolare, che la petizione è volta a ottenere l'abolizione del ruolo unico dei medici di medicina generale istituito dal decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con legge n. 189 del 2012 (cd. legge Balduzzi), al fine di valorizzare, tra l'altro, le specifiche inclinazioni professionali di tale categoria di medici e migliorare la loro condizione lavorativa; la cancellazione dell'obbligo, attualmente vigente per i medici di medicina generale, di prestare coattivamente fino a sei ore settimanali di servizio all'interno delle Case della comunità, prevedendo un autonomo contratto collettivo avente ad oggetto il servizio ad ore presso tali strutture, finanziato con fondi dedicati; il rilancio e l'implementazione della Medicina dei servizi nelle suddette Case della comunità, tramite il superamento della disciplina dei ruoli cd. « ad esaurimento » attualmente prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992; l'istituzione di Scuole di specializzazione universitaria di medicina generale, valorizzando l'applicazione, per i medici già in servizio, del principio meritocratico di cui al regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, cosicché il possesso di un'esperienza assistenziale sul campo pari o superiore a cinque anni determini il riconoscimento automatico ed equipollente del titolo di specialista.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

https://www.camera.it/leg19/824?tipo=A&anno=2026&mese=10&giorno=28&view=filtered_scheda&commissione=12#